

FINALMENTE NEL SISTEMA PREVIDENZIALE SI INTRODUCONO MISURE DI EQUITÀ E DI MAGGIORE EQUILIBRIO TRA LE GENERAZIONI



L'ACCORDO SINDACATI-GOVERNO CONFERMA CHE LA STRADA GIUSTA È QUELLA DEL CONFRONTO.

L'accordo tra Sindacati e Governo sul tema della previdenza è assai importante in quanto, pur in presenza di difficoltà finanziarie (sono stati stanziati 7 miliardi in legge di bilancio per i prossimi 3 anni a copertura delle varie misure previste) sono state assunte alcune scelte rilevanti che migliorano l'equità del sistema previdenziale, in particolare: si introducono norme di sostegno per le pensioni basse, si danno risposte ai lavoratori che hanno svolto attività faticose e ai lavoratori precoci, si prevedono misure che avranno impatto soprattutto per i giovani, tra cui il cumulo dei periodi di contribuzione versati in gestioni diverse, il sostegno per le carriere discontinue, il rafforzamento della previdenza complementare, l'impegno alla contribuzione di garanzia.

Un grande risultato dell'azione intelligente di proposta e di contrattazione svolta dalla Cisl nei confronti del Governo, un'azione che dovrà proseguire per la concreta attuazione degli impegni e per ottenere risposte sui punti ancora aperti. **Ora bisogna aspettare l'ultimo passaggio parlamentare per avere i dettagli definitivi sull'intera riforma.**

L'ACCORDO SULLE PENSIONI DEL 28 SETTEMBRE 2016 SI DIVIDE IN DUE FASI

FASE I nel 2016

- possibilità di cumulare i contributi versati presso gestioni pensionistiche diverse;
- aumento delle pensioni più basse legate ai contributi;
- completamento dell'equiparazione della No Tax Area (8.125 euro l'anno) dei pensionati al livello di quella dei lavoratori dipendenti;
- miglioramento della disciplina previdenziale per i lavori usuranti;
- sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori precoci, con l'abolizione definitiva delle penalizzazioni per chi accede al pensionamento anticipato prima dei 62 anni e la possibilità di accedere alla pensione con 41 anni di contributi per alcune tipologie di lavoratori precoci che risultino più deboli sul piano sociale.

FASE II nel 2017

- pensione contributiva di garanzia e adeguatezza delle pensioni di importo medio – basso;
- sviluppo della previdenza complementare;
- considerazione del lavoro di cura ai fini previdenziali;
- maggiore flessibilità nell'accesso alla pensione;
- valutazione di ulteriori misure previdenziali per i lavori faticosi.



SOSTEGNO ALLE PENSIONI MEDIO-BASSE

1. No Tax Area per i pensionati

- Aumento della detrazione di imposta per redditi fino a 55.000 Euro annui per **equiparare la no tax area dei pensionati al livello di quella dei dipendenti (8.125 euro)**.

Si completa così il processo di equiparazione già iniziato con la legge di stabilità per il 2017, che aveva portato a 8.000 la no tax area dei pensionati con almeno 75 anni di età, e a 7.750 quella dei pensionati con età inferiore a tale soglia.

Si tratta di una novità estremamente importante, richiesta dal sindacato, che fornisce benefici immediati a tutti i pensionati con redditi medio - bassi.

2. Quattordicesima ai pensionati

- Si prevede **l'aumento della somma aggiuntiva** (quattordicesima mensilità legge 127/2007) per coloro che attualmente ne hanno diritto (reddito personale annuo lordo fino a 1,5 volte il trattamento minimo INPS (non superiore a 9.786,85 € nel 2016).
- **Viene sancita l'estensione della platea dei beneficiari** per i pensionati con un reddito compreso fino a 2 volte il trattamento minimo INPS annuo (circa 13.049 euro nel 2016), tramite l'erogazione di somme crescenti al crescere dell'anzianità contributiva.



EQUITÀ SOCIALE – CUMULO CONTRIBUTIVO LAVORATORI PRECOCI E LAVORI USURANTI

3. Cumulo gratuito dei periodi contributivi

- **Si prevede il cumulo gratuito dei periodi contributivi prestati sotto diverse gestioni** (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, gestione separata INPS);
- si conserva il diritto al calcolo di pensione secondo il sistema misto (retributivo e contributivo) in base alla propria anzianità contributiva;
- non si impone il calcolo contributivo per l'intero assegno pensionistico come accade invece con la totalizzazione;
- la possibilità di cumulo è ammessa per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata, anche nelle ipotesi in cui sia stato già maturato un autonomo diritto alla pensione presso una singola gestione;
- sono compresi anche i periodi di riscatto laurea;
- ogni gestione calcolerà la pensione pro-rata con le proprie regole ma il pensionato riceverà comunque un unico assegno pensionistico.

Il cumulo non oneroso dei contributi è una misura di giustizia che va incontro alle esigenze dei giovani, dei lavoratori con carriere discontinue e dei lavoratori con esperienze lavorative in diverse gestioni.



4. Lavoratori precoci

4.a. Eliminate le penalizzazioni sulla pensione anticipata prima dei 62 anni di età

- Si prevede l'eliminazione definitiva delle penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato prima dei 62 anni di età (attualmente la norma valeva transitoriamente fino al 2017).

Si supera lo svantaggio e l'ingiustizia imposta a chi ha iniziato l'attività lavorativa in giovane età (spesso impiegato in lavori manuali e particolarmente gravosi).

4.b. Lavoratori precoci in situazioni di bisogno, in pensione con 41 anni di contributi

- Viene riconosciuto il diritto alla pensione con 41 anni di contributi, a prescindere dall'età e senza penalizzazioni, ai lavoratori precoci (coloro che possano far valere almeno 12 mesi di contributi effettivi prima del compimento del diciannovesimo anno di età) e che allo stesso tempo si trovino in condizioni di particolare disagio:
- lavoratori rimasti disoccupati senza ammortizzatori sociali
- lavoratori in condizioni di salute che determinino una disabilità
- lavoratori occupati in alcune attività particolarmente gravose (criteri da definire nel confronto tra Governo e Sindacati)

5. Lavori usuranti

- Si introducono modifiche alla normativa per rendere più agevole l'accesso alla pensione per chi svolge lavori usuranti (D.lgs. 67/2011).
- Saranno previste semplificazioni amministrative per quanto riguarda la documentazione probatoria dell'attività usurante (es. nel caso di imprese fallite);
- Dal 2017 sarà possibile accedere al pensionamento con la "quota" (somma dell'anzianità contributiva e dell'età anagrafica) già prevista per le diverse tipologie di lavoro usurante, avendo svolto l'attività usurante per metà della vita lavorativa oppure, in alternativa, avendo svolto questa attività per 7 anni negli ultimi 10 anni (condizione prevista fino ad oggi solo per il periodo transitorio) e senza il vincolo di impiego nell'attività usurante nell'anno di raggiungimento del requisito;
- Si stabilisce l'eliminazione dell'applicazione delle finestre di 12 o 18 mesi.
- Si stabilisce la non applicazione dal 2019, per queste tipologie di pensionamento, dell'incremento dei requisiti per effetto dell'andamento dell'aspettativa di vita.



FLESSIBILITÀ INDIVIDUALE NELL'ACCESSO AL PENSIONAMENTO

6. Anticipo pensionistico - APE

L'anticipo pensionistico (APE) entra in vigore dal 1° gennaio 2017 - Da' la possibilità di anticipare il pensionamento a partire dai 63 anni, avrà una durata sperimentale (2017-2018), l'assegno anticipato sarà pagato dall'Inps e una volta maturata l'età pensionabile, sarà restituito attraverso un prelievo che durerà 20 anni sulla pensione definitiva. Le misure sono ora all'esame del Parlamento e saranno definite nel dettaglio dopo tale passaggio.

7. Uscite anticipate e flessibilità della previdenza complementare - RITA

Impegno ad agevolare fiscalmente l'utilizzo della previdenza complementare al fine di adeguarla anche alle necessità della gestione flessibile dell'uscita dal mercato del lavoro.



Il confronto tra Governo e Sindacati prosegue per la definizione di ulteriori misure di riforma del sistema di calcolo contributivo, per renderlo più equo, per assicurare l'adeguatezza delle pensioni dei giovani lavoratori con redditi bassi e discontinui, per favorire lo sviluppo della previdenza integrativa, mantenendo la sostenibilità e il corretto rapporto tra generazioni.



ADEGUATEZZA PENSIONI - PREVIDENZA COMPLEMENTARE - PEREQUAZIONE

8. Interventi di riforma all'interno del sistema contributivo

- **introduzione di una pensione di garanzia (pensione di base) per garantire l'adeguatezza delle pensioni medio-basse**, legata all'età e ai contributi versati;
- possibile intervento di riduzione strutturale del cuneo contributivo sul lavoro stabile;
- interventi sulla **previdenza complementare** per rilanciarne le adesioni, favorire l'investimento dei fondi pensione nell'economia reale, parificare la tassazione dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti pubblici a quella dei privati;
- revisione del requisito del livello minimo di importo (2,8 volte l'assegno sociale) per l'accesso alla pensione anticipata; a 63 anni e 7 mesi (con 20 anni di contributi);
- valorizzare e tutelare il **lavoro di cura** a fini previdenziali;
- valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento dei **requisiti pensionistici** alla aspettativa di vita per alcune **categorie di lavoratori e lavoratrici per tenere conto della differenze nella speranza di vita**;
- **separazione tra previdenza e assistenza** a fini statistici per la corretta comparazione della spesa previdenziale a livello internazionale.

9. Perequazione dei trattamenti pensionistici

- impegno a introdurre a partire dal 2019 il meccanismo di **perequazione** (rivalutazione dei trattamenti pensionistici) **per scaglioni** e non per fasce, quindi più favorevole ai pensionati;
- impegno a valutare l'utilizzo di un diverso **indice per la rivalutazione** delle pensioni più rappresentativo della struttura dei consumi dei pensionati.

ANTICIPAZIONE PENSIONISTICA - A.P.E. **A.P.E.**

➔➔ APE agevolata

Lo Stato riconosce, ad alcuni **soggetti che vivono in condizioni di disagio sociale o economico**, un'agevolazione fiscale che consente

- di ridurre gli oneri connessi al prestito ottenuto per l'anticipo pensionistico,
- di garantire un "reddito ponte" interamente a carico dello Stato (per cui non è dovuta alcuna restituzione) per un importo pari a circa 1500 Euro lorde;
- ferma restando la possibilità del lavoratore o della lavoratrice di richiedere una somma maggiore di anticipo pensionistico.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono:

- lavoratori disoccupati senza reddito,
- lavoratori con particolari condizioni di salute che determinano una disabilità, } con 30 anni di contributi
- lavoratori con disabili a carico,
- lavoratori che svolgono attività gravose (rischiose o pesanti) → con 36 anni di contributi

➔➔ APE volontaria

Riguarda tutti gli altri lavoratori che non appartengono alla categoria Ape Agevolata. In questo caso la rata di restituzione va dal 4.5 al 7% per ogni anno di anticipo

➔➔ APE e imprese

L'azienda può sostenere i costi dell'APE attraverso un versamento all'Inps, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali in essere o appositamente creati.

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA **R.I.T.A.**

➔➔ Rendita Integrativa Temporanea Anticipata R.I.T.A

- Il Governo si impegna a definire incentivi fiscali finalizzati a favorire l'utilizzo volontario del TFR accantonato presso l'impresa o della contribuzione aggiuntiva per accedere alle prestazioni anticipate di previdenza complementare.
- Sarà possibile attingere al montante maturato nel fondo pensione integrativo volontariamente e nella misura scelta ed accedere ad una **Rendita Integrativa Temporanea Anticipata** (R.I.T.A.), per il periodo mancante alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia,
- Questa opportunità sarà agevolata con una tassazione inferiore rispetto a quella attualmente prevista per le anticipazioni (imposta sostitutiva del 23%) e sarà pari a quella prevista per le prestazioni in rendita.

➔➔ Assicurazione per i rischi di premorienza

In caso di decesso del soggetto che ha avuto accesso all'anticipo pensionistico il prestito ottenuto verrà rimborsato dall'impresa assicurativa con la quale è stata stipulata la polizza contro il rischio di premorienza, in modo che il trattamento pensionistico di reversibilità, a favore dei familiari beneficiari, non subisca alcuna decurtazione.

➔➔ Utilizzo della previdenza complementare

Per sostituire in tutto o in parte il prestito pensionistico necessario a finanziare il "reddito ponte" erogato dal momento dell'accesso all'APE, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di vecchiaia, si potrà utilizzare quanto eventualmente maturato presso una forma pensionistica complementare o utilizzare il TFR accantonato presso l'impresa.